



PROVINCIA DI CREMONA
CORPO POLIZIA LOCALE

REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. CP/2022/8 del 16/05/2022

INDICE

ART. 1 - DOTAZIONE ORGANICA E CONFIGURAZIONE DEL PERSONALE	pag. 3
ART. 2 - FUNZIONI	pag. 3
ART. 3 - DIPENDENZA FUNZIONALE	pag. 5
ART. 4 - ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E DI SUPPORTO	pag. 5
ART. 5 - LUOGO DI SERVIZIO E ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE	pag. 6
ART. 6 - COMPITI ISTITUZIONALI	pag. 7
ART. 7 - COMANDANTE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	pag. 8
ART. 8 - ATTRIBUZIONI DEL COMANDANTE	pag. 8
ART. 9 - ATTRIBUZIONI DEL VICE COMANDANTE	pag. 10
ART. 10 - ATTRIBUZIONI DEGLI UFFICIALI	pag. 11
ART. 11 - ATTRIBUZIONI DEI SOTTUFFICIALI	pag. 11
ART. 12 - ATTRIBUZIONI DEGLI AGENTI	pag. 12
ART. 13 - RAPPORTO GERARCHICO	pag. 13
ART. 14 - DIVIETI	pag. 13
ART. 15 - DOVERI DEGLI APPARTENENTI AL CORPO	pag. 14
ART. 16 - ORGANIZZAZIONE DELL'ORARIO DI SERVIZIO	pag. 15
ART. 17 - REPERIBILITA'	pag. 16
ART. 18 - SEDE DI LAVORO	pag. 16
ART. 19 - UNIFORME	pag. 16
ART. 20 - DOTAZIONE, USO E MANUTENZIONE DEI MEZZI DI SERVIZIO	pag. 17
ART. 21 - TESSERA DI RICONOSCIMENTO E PLACCA MATRICOLA	pag. 18

ART. 22 - ARMAMENTO	pag. 18
ART. 23 - COMPORTAMENTO CON L'ARMA AL SEGUITO	pag. 20
ART. 24 - MANUTENZIONE E PULIZIA DELLE ARMI	pag. 20
ART. 25 - ARMI SEQUESTRATE	pag. 20
ART. 26 - ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE	pag. 21
ART. 27 - ORDINE DI SERVIZIO A CARATTERE GENERALE	pag. 21
ART. 28 - ORDINE DI SERVIZIO A CARATTERE GIORNALIERI, SETTIMANALE, BISETTIMANALE O MENSILE	pag. 22
ART. 29 - FOGLIO DI SERVIZIO	pag. 22
ART. 30 - PRESENTAZIONE IN SERVIZIO	pag. 23
ART. 31 - ASSENZA DAL SERVIZIO	pag. 23
ART. 32 - COLLABORAZIONE CON LE GUARDIE VOLONTARIE	pag. 23
ART. 33 - PATROCINIO LEGALE ED ASSICURAZIONE	pag. 24
ART. 34 - RICONOSCIMENTI PARTICOLARI PER GLI APPARTENENTI AL CORPO	pag. 24
ART. 35 - SANTO PATRONO	pag. 24
ART. 36 - NORMA DI RINVIO	pag. 25
ART. 37 - SANZIONI DISCIPLINARI	pag. 25
ART. 38 - VIOLAZIONI	pag. 26
ART. 39 - ENTRATA IN VIGORE	pag. 26
ART. 40 - COMUNICAZIONE DEL REGOLAMENTO	pag. 26

ARTICOLO 1

DOTAZIONE ORGANICA E CONFIGURAZIONE DEL PERSONALE

1. Il numero degli addetti, le assunzioni, le qualifiche funzionali, i profili professionali e lo stato giuridico sono disciplinati dalla dotazione organica e dagli atti di organizzazione della Provincia, mentre le attività e le funzioni del personale di Polizia Locale sono disciplinati dal presente regolamento e dalle leggi vigenti in materia.
2. Il Corpo di Polizia Locale della Provincia di Cremona è organizzato in forma unitaria e potrà essere articolato su base territoriale secondo il principio del decentramento, con un Comando del Corpo, Servizi e Unità Operative.
3. La struttura del Corpo di Polizia Locale si articola come segue:
 - a) il Comandante;
 - b) il Vice Comandante;
 - c) gli Ufficiali;
 - d) i Sottufficiali;
 - e) gli Agenti;
 - f) il personale amministrativo.
4. Il numero degli Ufficiali, dei Sottufficiali, degli Agenti e del personale amministrativo dipende dalla dotazione organica del Comando.

ARTICOLO 2

FUNZIONI

1. La Provincia di Cremona svolge attività di Polizia Locale su tutto il territorio ricompreso nei propri confini nelle materie di propria competenza, nonché in quelle attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione. Il presente Regolamento si conforma alla Legge 7.3.1986, n. 65, alla Legge Regionale 01/04/2015 n. 6 e successive modifiche e integrazioni ed al Regolamento Regionale 22/03/2019, n. 5, in quanto applicabili alla Polizia Locale della Provincia.
2. Il Servizio di Polizia Locale garantisce prioritariamente le funzioni di:
 - Polizia ambientale ed ittico-venatoria;
 - Polizia stradale ai sensi degli artt. 11 e 12 del Nuovo Codice della Strada;
 - Soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedono interventi di protezione civile;

- funzioni di polizia amministrativa nelle materie di competenza;
- funzioni di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57 c.p.p.

Inoltre:

- collabora con le forze di Polizia dello Stato e degli altri enti locali nel rispetto della normativa vigente e nell'ambito delle proprie attribuzioni;
- è a disposizione dell'autorità giudiziaria per le attività da essa delegata;
- coordina gli operatori di vigilanza volontaria e coadiutori per quanto disciplinato dalle leggi e da apposite convenzioni nelle materie di competenza.

3. Gli operatori di Polizia Locale, nell'ambito delle proprie attribuzioni ed entro il territorio della Provincia di Cremona, esercitano pertanto:

- a) funzioni di polizia giudiziaria ex art. 57 comma 2 lettera b) Codice di Procedura Penale, nonché di pubblica sicurezza ai sensi degli artt. 27 e 29 Legge 11 febbraio 1992 n. 157 (Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio);
- b) funzioni di polizia stradale ex Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285, artt. 11 e 12 (Nuovo Codice della Strada);
- c) funzioni di polizia amministrativa ex art. 158-163 del D. Lgs. 112/98;
- d) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 65/86.

4. Sono inoltre pubblici ufficiali ai sensi dell'articolo 357 del Codice Penale e dell'articolo 2700 del Codice Civile.

5. Gli operatori di Polizia Locale della Provincia di Cremona assumono le seguenti qualifiche cui corrispondono doveri e responsabilità fissate dalle leggi e dal presente Regolamento:

- Agenti, normalmente inquadrati nella cat. C prevista dal vigente CCNL Enti Locali;
- Sottufficiali, normalmente inquadrati nella cat. D prevista dal vigente CCNL Enti Locali ;
- Ufficiali, normalmente inquadrati nella cat. D prevista dal vigente CCNL Enti Locali ;

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, ferme restando le attribuzioni e responsabilità, rispondono della propria attività al Comandante, le cui specifiche attribuzioni sono disciplinate dal presente Regolamento.

6. Ai sensi dell'art. 57 c.p.p., gli agenti hanno la qualifica di Agenti di Polizia Giudiziaria, i sottufficiali e gli ufficiali hanno la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria.

7. I compiti connessi all'esercizio delle funzioni sono esercitati nell'ambito delle direttive del Presidente della Provincia e delle disposizioni impartite dal Comandante.

8. Gli operatori di Polizia Locale della Provincia di Cremona assumono la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, previa emissione del Decreto del Prefetto come disposto dall'art. 5 L. 65/86

e s.m.i., fatte salve le specifiche modalità di riconoscimento previste dalla Legge 157/92 e s.m.i.

ARTICOLO 3

DIPENDENZA FUNZIONALE

1. Il Corpo di Polizia Locale della Provincia di Cremona è funzionalmente dipendente dal Presidente della Provincia che, nell'esercizio della funzione di indirizzo politico amministrativo, impartisce le direttive, sovrintende alle attività di Polizia Locale, vigila sul corretto funzionamento del Corpo e adotta i provvedimenti previsti da leggi e regolamenti.
2. In particolare compete al Presidente:
 - a) Nominare il Comandante del Corpo di Polizia Locale;
 - b) Assegnare ad un Dirigente dell'Ente, la gestione finanziaria del PEG relativo al Corpo di Polizia Locale e la valutazione del personale;
 - c) definire piani e accordi di collaborazione con altri enti, autorità e forze di polizia per lo svolgimento delle funzioni di Polizia Locale, con particolare attenzione alle problematiche concernenti l'attività di vigilanza nelle zone di confine provinciale e alle competenze comuni o connesse con altre amministrazioni;
 - d) disporre il nulla osta per l'impiego del personale del Corpo di Polizia Locale da parte dell'autorità di Pubblica Sicurezza, secondo quanto stabilito dall'art. 3 della Legge 7 marzo 1986, n. 65.
3. Nell'esercizio delle funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza, il personale del Corpo di Polizia Locale della Provincia di Cremona è messo a disposizione, su motivata richiesta e per particolari operazioni da svolgersi in collaborazione con le altre forze di Polizia, dell'autorità di PS dipendendo funzionalmente da essa.
4. Nell'esercizio delle funzioni di Polizia Giudiziaria il personale del Corpo di Polizia Locale della Provincia di Cremona dipende funzionalmente dal Procuratore della Repubblica in conformità agli artt. 56 e 58 c.p.p.

ARTICOLO 4

ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E DI SUPPORTO

1. Il Corpo di Polizia Locale della Provincia di Cremona garantisce le attività di coordinamento e di supporto ai Corpi o servizi di Polizia Locale dei comuni del territorio provinciale, agli altri

Enti o alle forze di Polizia, a seguito di richiesta motivata e per specifiche operazioni autorizzate dal Comandante.

ARTICOLO 5

LUOGO DI SERVIZIO E ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

1. Lo svolgimento del servizio deve essere articolato in modo tale da assicurare la massima funzionalità rispetto alle diverse esigenze operative, nell'ambito della vigente disciplina legislativa e contrattuale. Il servizio operativo viene svolto normalmente in pattuglie dislocate strategicamente sul territorio e dotate di mezzi di servizio. L'ambito di servizio del personale del Corpo di Polizia Locale è il territorio provinciale. Al fine di assicurare una adeguata attività di vigilanza e controllo del territorio, il Comandante può definire, sulla base delle esigenze di servizio, un'articolazione in zone operative. L'attività è, di norma, prestata in coppia.
2. Per lo svolgimento di particolari compiti il Comandante può costituire Nuclei Specialistici.
3. Fermo restando l'operatività su tutto il territorio di competenza dell'Ente, possono essere definiti dei punti logistici distaccati in cui ricoverare mezzi ed attrezzature e da cui cominciare e terminare il servizio in modo da ottimizzare gli eventuali tragitti da e per la sede centrale del Comando.
4. Le operazioni esterne al territorio provinciale per iniziativa dei singoli operatori, sono ammesse esclusivamente in caso di urgente necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso. Del fatto deve essere data tempestivamente notizia al Comandante, seguita da successiva relazione di servizio scritta. Per ragioni di servizio è consentito l'attraversamento di territori di province limitrofe.
5. Nel territorio regionale, l'operatore di Polizia Locale della Provincia che si trova a svolgere, in uniforme, attività di propria competenza fuori dall'ambito territoriale dell'Ente ed autorizzata dal Comandante, svolge comunque le proprie funzioni di polizia stradale al verificarsi di situazioni di grave pericolo per la circolazione e la connessa incolumità delle persone, in attesa degli operatori ordinariamente competenti.
6. Sono fatte salve le disposizioni, in materia di procedura penale, disposte dall'Autorità Giudiziaria.

ARTICOLO 6

COMPITI ISTITUZIONALI

1. I compiti istituzionali degli addetti al Corpo di Polizia Locale sono quelli indicati nella Legge 65/86 oltre a quelli di cui alla Legge Regionale dei servizi di Polizia Locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana.
2. Il Corpo di Polizia Locale della Provincia di Cremona, nella sfera delle proprie attribuzioni e nell'ambito delle disposizioni dell'Ente, svolge l'attività di vigilanza su tutto il territorio provinciale per garantire l'osservanza delle Leggi, dei Regolamenti, delle Ordinanze e delle disposizioni emanate dagli organi competenti.
3. Al Corpo di Polizia Locale della Provincia di Cremona sono demandate, in particolare, le seguenti competenze:
 - a) vigilanza in materia ittico-venatoria e ambientale, tutela della fauna e della flora;
 - b) vigilanza in materia stradale ai sensi dell'art. 11 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, con particolare riferimento alla prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale con la tutela ed il controllo sull'uso della strada;
 - c) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità o, in ogni caso, di pubblici o privati infortuni;
 - d) cooperare con le altre forze di Polizia nei limiti delle proprie attribuzioni;
 - e) vigilanza e accertamenti con riferimento alle materie di competenza, anche delegate o trasferite, nei limiti della delega e secondo la normativa ivi prevista;
 - f) assolvere incarichi di informazione, accertamento e di rilevazione a richiesta dell'Autorità o degli Uffici e Servizi Provinciali;
 - g) avvalersi, eventualmente, della collaborazione delle Guardie Volontarie Ittico-Venatorie e Ambientali della Provincia o delle associazioni e, nell'espletamento del servizio e nei limiti delle proprie attribuzioni, con gli organi di Polizia statali o altri Enti preposti al controllo nelle materie di competenza.
4. Gli appartenenti al Corpo, nell'espletamento dei compiti loro assegnati, sono obbligati in particolare a:
 - a) partecipare a corsi di formazione durante il periodo di prova;
 - b) accertare e contestare le infrazioni nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti;
 - c) custodire con cura il materiale ed i mezzi in dotazione;
 - d) partecipare a corsi di aggiornamento professionale, organizzati e comandati dalla Provincia

- o dal Comando di Polizia Locale;
- e) partecipare a corsi di specializzazione in relazione all'impiego in specifici settori operativi;
- f) adempiere alle funzioni di rappresentanza richieste dall'Amministrazione;
- g) informare tempestivamente il Comandante, attraverso gli ufficiali, degli obblighi nei confronti dell'Autorità Giudiziaria.

ARTICOLO 7

COMANDANTE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

1. Il Servizio di Polizia Locale è direttamente sottoposto ad un Comandante nominato dal Presidente.
2. Al Comandante è attribuita la responsabilità, di fronte agli organi di governo dell'Ente, della buona organizzazione e funzionalità complessiva del Servizio. Il Comandante esercita la dovuta sorveglianza, guida personalmente le operazioni di particolare delicatezza e complessità, emana le necessarie direttive, assicura l'assistenza giuridico-amministrativa, programma l'organizzazione e la gestione dei servizi della Polizia Locale coordinandone l'esecuzione come specificato nel successivo articolo.

ARTICOLO 8

ATTRIBUZIONI DEL COMANDANTE

1. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale, nell'ambito delle direttive impartite dal Presidente organizza l'attività degli ufficiali, sottufficiali e agenti.
2. Informa il Presidente sui risultati delle attività effettuate dal Servizio;
3. Per il complesso delle attività come sopra delineate il Comandante provvede:
 - a) ad organizzare tutti i servizi ordinari e straordinari, coordinandone l'esecuzione;
 - b) a vigilare sul comportamento degli operatori promuovendo i provvedimenti necessari ad assicurare il corretto espletamento delle attività;
 - c) ad accertare la regolarità delle infrazioni rilevate;
 - d) a curare la trascrizione e l'inoltro delle notificazioni e dei rapporti alle Autorità competenti;
 - e) ad esaminare e vistare i fogli di servizio inoltrati dagli operatori ed a disporre per gli adempimenti conseguenti;
 - f) ad intervenire direttamente nelle più delicate operazioni inerenti il servizio ed, in generale, in

- qualsiasi altra attività di competenza ove necessiti la sua diretta esperienza e preparazione professionale o quando appositamente comandato;
- g) a provvedere alla custodia dei mezzi sequestrati ed alla loro trasmissione, quando previsto, alle Autorità competenti;
 - h) a mantenere un collegamento continuo con gli operatori, convocando anche riunioni dove verranno discussi i problemi operativi del Servizio, in modo da assicurare l'applicazione delle leggi e delle disposizioni in modo conforme al diritto;
 - i) a raccogliere e valutare le indicazioni degli operatori relativamente all'ottimale espletamento del servizio;
 - l) a segnalare la necessità di corsi di aggiornamento culturali e professionali per gli operatori;
 - m) a sorvegliare affinché i mezzi di trasporto, le armi, le divise e qualsiasi altro materiale della Provincia in dotazione o in uso al personale siano usati esclusivamente durante e per ragioni di servizio, mantenuti in perfetta efficienza, verificando i munizionamenti ed i mezzi di trasporto;
 - n) a predisporre, per l'autorizzazione, il piano ferie e la programmazione del monte ore straordinarie secondo le necessità di servizio, nonché a vistare i permessi richiesti;
 - o) ad applicare sulla divisa i gradi ed i segni di riconoscimento conformi alle norme e al proprio grado, avendo cura che il medesimo obbligo sia osservato da tutti gli appartenenti al Servizio;
 - p) a mantenere i rapporti con la Magistratura, le autorità di Pubblica Sicurezza, gli Organi e gli Uffici;
 - q) a rappresentare il Corpo di Polizia Locale della Provincia di Cremona nei rapporti interni ed esterni e in occasione di funzioni e manifestazioni pubbliche;
 - r) a coordinare e sovrintendere l'attività delle guardie venatorie ed ittiche provinciali, nonché delle guardie volontarie delle associazioni piscatorie e venatorie;
 - s) a partecipare, se richiesto dal Presidente della Provincia o dal Consigliere delegato, alle riunioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica;
 - t) ad elaborare, nelle materie di competenza, relazioni, pareri, proposte, atti di particolare rilevanza e schemi di provvedimenti;
 - u) ad emanare direttive finalizzate alla corretta ed uniforme applicazione di leggi e regolamenti;
 - v) ad adottare le determinazioni e gli altri provvedimenti di competenza previsti dal regolamento di organizzazione dell'Ente e dalle Leggi;

- w) a relazionare personalmente al Presidente della Provincia o suo delegato ogni qualvolta ciò sia richiesto dalle esigenze di servizio;
4. Ferma restando la responsabilità di comando ed i compiti di direzione complessiva del Servizio, così come precisati nei precedenti commi, il Comandante può delegare al Vice Comandante o ad altro ufficiale lo svolgimento di particolari attività di vigilanza ed organizzative, nel rispetto della categoria professionale di inquadramento.
5. Il Comandante può essere dispensato dall'assegnazione in via continuativa dell'arma in dotazione.

ARTICOLO 9

ATTRIBUZIONI DEL VICE COMANDANTE

1. Il Presidente della Provincia, su proposta del Comandante, può nominare il Vice Comandante del Corpo, individuandolo tra gli appartenenti alla posizione giuridica D, tenendo conto dell'anzianità di servizio maturata nel Corpo e della esperienza operativa maturata.
2. Il Vice Comandante ha il dovere di coadiuvare il Comandante in tutte le sue funzioni e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento; qualora anche il Vice Comandante sia impossibilitato alla sostituzione, le funzioni vicarie sono assunte dall'ufficiale in servizio o, in subordine, dal sottufficiale o dall'agente con maggiore anzianità di servizio.
3. La divisa del Vice Comandante è contrassegnata da idonei segni distintivi.
4. Il Vice Comandante dovrà controllare l'efficienza del servizio, al fine dell'esatta osservanza della programmazione ed organizzazione così come disposto dal Comandante, in modo che siano assicurate le esigenze di coordinamento degli indirizzi operativi stabiliti.
5. Il Vice Comandante deve, in modo particolare:
- a) collaborare alle attività di studio, ricerca e di elaborazione di programmi di lavoro, verificandone i risultati;
 - b) assicurare l'esatta osservanza delle direttive e delle disposizioni del Comandante;
 - c) emanare gli ordini di servizio nell'ambito delle direttive ricevute e stabilirne le modalità di esecuzione;
 - d) fornire istruzioni normative ed operative al personale subordinato vigilandone l'esecuzione;
 - e) curare la distribuzione degli agenti, sottufficiali e ufficiali ai diversi servizi, secondo le necessità ed in ottemperanza alle direttive impartite dal Comandante;
 - f) assolvere ai compiti ed alle funzioni delegate e delegabili dal Comandante.

ARTICOLO 10
ATTRIBUZIONI DEGLI UFFICIALI

1. Gli ufficiali coadiuvano il Comandante nell'espletamento dei compiti assegnati e sono responsabili della gestione e direzione della struttura a cui sono assoggettati, oltre che della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo del personale;
2. I compiti degli ufficiali nell'ambito della struttura operativa cui sono assegnati sono i seguenti:
 - a) assegnare gli ordini di servizio per l'attività operativa della struttura, stabilendone le modalità di esecuzione;
 - b) fornire istruzioni normative ed operative al personale;
 - c) curare la disciplina del personale, adottando gli opportuni provvedimenti per i risultati richiesti;
 - d) formare ed aggiornare professionalmente gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale;
 - e) curare, a livello territoriale, il coordinamento degli interventi con gli altri Enti e forze di Polizia;
 - f) fornire al Comandante proposte e suggerimenti utili, al fine di migliorare l'efficienza del servizio;
 - g) verificare che gli ordini del Comandante siano eseguiti tempestivamente e correttamente;
 - h) fornire mensilmente al Comandante un resoconto dei servizi effettuati e le risultanze statistiche di ogni materia d'attività;
 - i) sostituire il Vice Comandante in caso di sua assenza od impedimento. Spetta all'ufficiale più anziano il compito di sostituire il Vice Comandante durante la sua assenza.

ARTICOLO 11
ATTRIBUZIONI DEI SOTTUFFICIALI

1. I sottufficiali collaborano con gli ufficiali per l'esecuzione dei servizi assegnati;
2. Curano che i servizi vengano svolti secondo le direttive ricevute e controllano il comportamento in servizio degli agenti;
3. Espletano ogni incarico loro affidato dai superiori, a cui rispondono direttamente, nell'ambito dei compiti istituzionali;
4. Per esigenze di servizio possono essere destinati, dal Comandante, all'esecuzione di incarichi particolari.

ARTICOLO 12

ATTRIBUZIONI DEGLI AGENTI

1. Gli agenti sono tenuti ad assolvere con ogni cura ed assiduità i doveri d'ufficio e di servizio, nella stretta osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze, delle istruzioni e delle direttive ricevute, sostituendosi a vicenda in caso di assenza o di impedimento, in modo da assicurare il miglior andamento del Servizio.
2. Rientra nei doveri d'ufficio degli agenti il concorrere all'ottimale espletamento del servizio con proposte e segnalazioni ai Sottufficiali, agli ufficiali o al Comandante.
3. Gli stessi debbono osservare il segreto d'ufficio così come dispone la legge, ed osservare l'orario di servizio.
4. Nell'espletamento dei compiti assegnati, gli agenti sono tenuti in particolare a:
 - a) esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano rigorosamente osservate, in particolare nelle materie di competenza, le disposizioni di legge, i regolamenti, le ordinanze provinciali e le disposizioni emanate dalle Autorità competenti;
 - b) avvalersi, ove ritenuto necessario, nell'espletamento del servizio, della collaborazione delle guardie volontarie della Provincia e delle Associazioni e collaborare, nei limiti delle proprie attribuzioni, con gli organi di Polizia dello Stato e degli Enti locali, il tutto nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge;
 - c) accertare e contestare le infrazioni nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti;
 - d) fare riferimento, nel contestare le violazioni, alle disposizioni violate, fornendo ai trasgressori i chiarimenti richiesti;
 - e) redigere tempestivo rapporto sulle violazioni accertate alle Autorità competenti;
 - f) fornire, nei limiti della propria competenza, le informazioni richieste dai cittadini;
 - g) custodire con cura il materiale ed i mezzi in dotazione;
 - h) compilare e consegnare all'ufficiale, appena possibile, il foglio di servizio mensile con annotati tutti i fatti salienti relativi al servizio espletato;
 - i) partecipare alle riunioni di lavoro e aggiornamento professionale organizzate e comandate dalla Provincia;
 - l) disimpegnare in genere tutti i servizi nelle materie di competenza richiesti dalla Provincia;
 - m) fare rapporto di ogni reato senza ritardo all'Autorità Giudiziaria competente secondo quanto stabilito dal Codice di Procedura Penale.

5. Qualora il servizio sia svolto in coppia o in pattuglia, la responsabilità operativa è attribuita all'operatore con qualifica superiore o all'agente con maggiore anzianità di servizio.

ARTICOLO 13

RAPPORTO GERARCHICO

1. Il rapporto gerarchico tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale della Provincia di Cremona è determinato dalle categorie giuridiche contrattualmente previste e, all'interno delle medesime categorie, alla qualifica posseduta.
2. Il rapporto gerarchico e funzionale va improntato reciprocamente al rispetto e cortesia al fine di conseguire il massimo livello di collaborazione nei diversi gradi di responsabilità.
3. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale della Provincia di Cremona sono tenuti a comportarsi con rispetto e massima lealtà nei confronti di superiori, colleghi e subalterni, evitando di diminuire o menomare in qualunque modo la dignità, l'autorità ed il prestigio di ciascuno.
4. In caso di assenza temporanea e salvo diversa disposizione del Comandante, ogni graduato è sostituito dal sottoposto con grado più elevato presente in servizio.
5. A parità di grado la sostituzione compete al più anziano di servizio, nello stesso grado.
6. Qualora una squadra o pattuglia sia costituita da soli Agenti, al più anziano di servizio compete la direzione operativa della squadra o pattuglia, nei limiti delle competenze riferibili alle qualifiche e al profilo professionale attribuito;
7. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti ad eseguire le disposizioni e gli ordini di servizio impartiti dal superiore, salvo che siano da loro ritenuti palesemente illegittimi, nel qual caso devono far rimostranza allo stesso superiore, dichiarandone le ragioni.
8. Gli appartenenti al Corpo non devono comunque eseguire le disposizioni e gli ordini dei superiori quando gli atti che ne conseguono sono vietati dalla legge penale.

ARTICOLO 14

DIVIETI

1. In servizio è fatto divieto agli operatori:
 - a) di allontanarsi dal luogo di servizio e dall'itinerario eventualmente assegnati se non per validi motivi, con l'obbligo, in questo caso, di informare tempestivamente la Centrale Operativa, gli

- ufficiali o il Comandante;
- b) di sostare nei pubblici esercizi se non per ragioni di servizio;
 - c) di attendere, durante il servizio, a cure estranee all'ufficio;
 - d) prestarsi alla redazione di esposti o ricorsi da parte di qualsivoglia che riguardino questioni attinenti al servizio e alla natura oggetto dell'attività di polizia;
 - e) l'esercizio della caccia nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni ai sensi dell'art. 27, Legge 11.2.1992 n. 157;
 - f) effettuare in pubblico, durante il servizio, rilievi sull'operato dei colleghi, dei superiori o della Provincia, o partecipare a discussioni riguardanti tali argomenti;

ARTICOLO 15

DOVERI DEGLI APPARTENENTI AL CORPO

1. Gli appartenenti al Corpo rispettano tutte le norme previste in materia di pubblico impiego, di Contratti degli Enti Locali e del Codice di Comportamento.
2. I rapporti tra gli appartenenti al Corpo, indipendentemente dalla qualifica, devono essere improntati al massimo rispetto e cortesia, allo scopo di conseguire il massimo livello di collaborazione nei diversi gradi di responsabilità.
3. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti a comportarsi con la massima correttezza e lealtà nei confronti di superiori e colleghi, evitando nel modo più assoluto di diminuire o menomare in qualunque modo l'autorità, il decoro e la dignità personale degli stessi.
4. Il personale del Corpo deve avere in servizio un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia nei confronti del pubblico, operando con senso di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni, in modo da riscuotere stima, fiducia e rispetto da parte della collettività la cui collaborazione deve essere considerata essenziale per un migliore esercizio dei compiti istituzionali.
5. Il personale del Corpo deve astenersi dal porre in atto comportamenti e atteggiamenti tali da arrecare pregiudizi all'onore ed al prestigio dell'Amministrazione e del Corpo stesso.
6. Il personale del Corpo è tenuto a comunicare tempestivamente al Dirigente del Settore Personale ed al Comandante eventuali situazioni soggettive relative a incarichi pubblici o professionali al fine di valutare eventuali incompatibilità con i doveri di imparzialità e correttezza.
7. Tutto il personale è tenuto ad osservare scrupolosamente l'orario di servizio e ad assolvere con ogni cura ed assiduità i doveri d'ufficio e di servizio nella stretta osservanza delle leggi, dei

regolamenti, delle ordinanze, delle istruzioni e delle direttive ricevute, sostituendosi a vicenda in caso di assenza o di impedimento, in modo da assicurare il miglior andamento del servizio.

8. Rientra nei doveri d'ufficio il concorrere al miglior espletamento del servizio con proposte e segnalazioni, in particolare relazionando dei fatti gli Ufficiali sovraordinati e il Comandante.
9. Gli appartenenti al Corpo devono mantenere il più scrupoloso segreto su tutte le attività svolte e sulle notizie di cui sono venuti a conoscenza per ragioni di ufficio.
10. Gli appartenenti al Corpo in divisa sono tenuti al saluto, secondo le modalità in uso nei Corpi di Polizia dello Stato, nei confronti delle autorità civili, militari e religiose, nonché dei propri superiori gerarchici.

ARTICOLO 16

ORGANIZZAZIONE DELL'ORARIO DI SERVIZIO

1. L'orario di servizio copre, normalmente, tutto l'arco settimanale ed è articolato in modo da assicurare la massima funzionalità rispetto alle diverse esigenze di servizio. I servizi sono organizzati sulla base di programmi bisettimanali o mensili, possono essere distribuiti nell'arco delle 24 ore, su sette giorni settimanali. Nella programmazione si dovrà tenere conto dei giorni festivi infrasettimanali nei quali il servizio dovrà essere assicurato, anche in forma ridotta.
2. Al fine di garantire una adeguata copertura giornaliera, l'orario di lavoro è di norma articolato in turni. L'articolazione degli orari e dei turni deve tenere conto dell'andamento dell'attività e delle esigenze lavorative giornaliere, settimanali e stagionali, individuando, nel rispetto delle norme vigenti, le soluzioni tecniche ritenute ottimali. Di norma il servizio si articola in due turni, uno antimeridiano ed uno pomeridiano, in modo da coprire la fascia dalle ore 07,00 alle ore 19,00. Per esigenze particolari e motivate potranno essere comandate anche articolazioni di orario diverse, in particolare per i servizi serali e notturni, fatta salva la concertazione e nel rispetto di eventuali accordi.
3. I servizi di vigilanza, controllo e pattugliamento sono svolti almeno in coppia, salvo i casi di eccezionalità in cui l'assenza momentanea del personale non lo renda possibile. I servizi serali e notturni devono essere sempre espletati almeno in coppia, senza alcuna possibilità di deroga.
4. Nel caso in cui, per motivi contingenti, il servizio si protragga oltre l'orario comandato, il personale è tenuto ad informare appena possibile il proprio superiore, ed ad osservare la disciplina in materia di straordinario stabilita per tutto il personale.
5. Quando il giorno di riposo settimanale non coincide con la domenica il personale ha diritto ad

una giornata di riposo infrasettimanale.

6. Quando necessità particolari lo richiedono, il personale è tenuto a prestare servizio in eccedenza all'orario secondo le norme e gli accordi vigenti.
7. Il rispetto delle disposizioni relative all'orario di lavoro sarà assicurato dal Comandante del Corpo.
8. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, valgono per l'orario di servizio le norme e le disposizioni vigenti in materia per il personale dell'Amministrazione Provinciale.
9. Eventuali deroghe, per particolari esigenze, possono essere autorizzate dal Comandante ed in caso di sua assenza o impedimento, da chi legalmente lo sostituisce.

ARTICOLO 17

REPERIBILITA'

1. I turni di reperibilità degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono disposti per i servizi istituzionali, in conformità alle disposizioni che disciplinano tale istituto, ed al Contratto Collettivo Nazionale vigente.

ARTICOLO 18

SEDE DI LAVORO

1. Per tutti gli appartenenti al Corpo, la sede di lavoro è anche la sede del Comando di Polizia Locale. Per ognuno può essere però individuata una sede decentrata in cui viene effettuata la timbratura o firma in entrata ed uscita dal servizio e da cui viene prelevato il veicolo per effettuare il servizio sul territorio.

ARTICOLO 19

UNIFORME

1. Gli operatori, quando sono in servizio, devono sempre vestire l'uniforme fornita dalla Provincia di Cremona nella foggia prescritta ed approvata nelle forme di legge mantenendola pulita e in buono stato.
2. L'uso dell'abito borghese può essere autorizzato dal Comandante, esclusivamente per particolari

esigenze di servizio.

3. Il Comandante può essere dispensato dall'indossare l'uniforme, salvo particolari esigenze in cui venga richiesto l'utilizzo.
4. È vietata ogni modifica all'uniforme nonché indossare altri indumenti visibili non previsti dal presente Regolamento.
5. È vietato altresì indossare la divisa fuori dal servizio, tranne a ad inizio o fine servizio, durante il tragitto dal luogo di lavoro all'abitazione o viceversa.
6. Il personale in uniforme deve:
 - a) curare la pulizia della propria divisa;
 - b) curare la propria persona anche nell'aspetto esteriore;
 - c) avere un comportamento che non pregiudichi il prestigio e l'onore dell'istituzione e che sia sempre confacente con il decoro dell'uniforme.

ARTICOLO 20

DOTAZIONE, USO E MANUTENZIONE DEI MEZZI DI SERVIZIO

1. I mezzi di trasporto in dotazione, contrassegnati secondo le normative vigenti, devono essere usati esclusivamente per ragioni di servizio, secondo le disposizioni impartite dal Comandante del Corpo.
2. E' tassativamente vietato apportare modifiche o aggiunte di strumenti agli automezzi o permettere la guida o l'uso o il trasporto degli stessi mezzi a persone estranee all'amministrazione se non previa autorizzazione del Comandante.
3. I lavori di manutenzione e riparazioni che si rendessero necessari dovranno essere segnalati all'incaricato il quale, previa acquisizione dell'autorizzazione da parte del Comandante del Corpo disporrà circa le relative operazioni.
4. Spetta ad ogni operatore utilizzatore degli automezzi curarne la custodia e la normale manutenzione con responsabilità per danni causati da imperizia e/o negligenza.
5. Le disposizioni che precedono per quanto attinenti riguardano anche l'uso dei natanti in dotazione.
6. Gli automezzi in dotazione sono custoditi e dislocati nelle località tecnicamente più atte a soddisfare le esigenze servizio.

ARTICOLO 21

TESSERA DI RICONOSCIMENTO E PLACCA MATRICOLA

1. Ai sensi del punto 4 dell'art. 6 della legge 65/86 nonché dell'art. 5 del Regolamento Regionale 22 marzo 2019, n. 5 , il personale del Corpo è munito di una tessera di riconoscimento anche su modello unico regionale, contenente le qualifiche di legge, vidimata dal Presidente.
2. La tessera dovrà sempre essere esibita ogni volta occorra dimostrare la qualifica posseduta.
3. Il personale del Corpo, è munito di una placca metallica di servizio, anche su modello unico regionale, da portare all'altezza del petto, sulla parte sinistra dell'uniforme, recante la scritta "Polizia Locale", il nome e lo stemma della Provincia ed il numero di matricola.
4. La tessera e la placca devono essere immediatamente riconsegnate all'Amministrazione, qualora il dipendente interrompa o cessi definitivamente il rapporto di servizio.

ARTICOLO 22

ARMAMENTO

1. Tutti i servizi espletati dal Corpo di Polizia Locale della Provincia devono essere svolti con l'arma in dotazione.
2. Gli appartenenti al Corpo sono dotati di armi a canna corta pistola semiautomatica di calibro 9x21 con relative munizioni e, in ragione delle caratteristiche tecniche rapportate alle esigenze e tipologia del servizio, di fucile consentito dalle leggi e dai regolamenti in vigore, opportunamente stabiliti con provvedimento del Comandante.
3. Gli operatori di Polizia Locale con qualifica di agente di pubblica sicurezza possono essere dotati di dispositivi di tutela dell'incolumità personale, quali lo spray irritante privo di effetti lesivi permanenti ed il bastone estensibile, previo conseguimento di attestato di partecipazione e superamento di apposito corso di formazione.
4. Dette armi, munizioni ed eventualmente i dispositivi di tutela dell'incolumità personale, sono consegnate in via continuativa a titolo di detenzione e di uso e la Provincia di Cremona rimane l'unica e legittima proprietaria.
5. Le armi ed i dispositivi sono consegnate esclusivamente per lo svolgimento dei compiti d'istituto e l'uso eventuale delle stesse è strettamente limitato a casi di eccezionale pericolo e assoluta necessità.
6. E' tassativamente vietato agli appartenenti al Corpo alterare l'armamento, il munizionamento ed i

dispositivi di tutela dell'incolumità personale eventualmente in dotazione o portare in servizio armi o munizionamento o dispositivi diversi da quelli assegnati.

7. Ferme restando le disposizioni di legge che ne regolano in generale l'utilizzo e l'impiego, le armi ed i dispositivi di tutela dell'incolumità personale eventualmente in dotazione vengono portati ed impiegati secondo precise modalità stabilite dal Comandante e illustrate nell'ambito dei programmi di formazione.
8. Sugli appartenenti al Corpo incombono personalmente le responsabilità di legge e regolamentari per la detenzione e l'uso delle armi, delle munizioni e dei dispositivi di tutela dell'incolumità personale.
9. Al fine del porto delle armi da fuoco di cui ai commi precedenti il Presidente della Provincia richiede al Prefetto la qualità di agente di Pubblica Sicurezza per gli appartenenti al Corpo ai sensi dell'articolo 5, comma 2, legge 65/ 86.
10. Per quanto riguarda le modalità di armamento degli appartenenti al Corpo, nonché la tipologia e il numero di armi in dotazione, di addestramento al loro uso e di tenuta e custodia delle stesse, si osserveranno, oltre alle norme contenute nel presente Regolamento e per quanto dalle medesime non previsto, le disposizioni di carattere generale dettate dal decreto del Ministro dell'Interno 4 marzo 1987 n. 145.
11. L'arma d'ordinanza è dotazione personale. Deve essere custodita con la massima cura e non può essere ceduta o prestata ad altri a nessun titolo.
12. Con provvedimento del Comandante può essere prevista la dotazione della sciabola per i soli servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche.
13. Il munizionamento da impiegare è stabilito dal Comandante del Corpo.
14. Per gli interventi di riequilibrio biologico e sanitario e di cattura di animali, possono essere usate munizioni spezzate o sostanze narcotizzanti e anestetizzanti, previa autorizzazione da parte del Comandante.
15. A ogni appartenente al Corpo viene assegnata, a corredo dell'arma di ordinanza, una scorta di cartucce del tipo consentito per la difesa personale per arma corta e di cartucce per l'arma lunga in dotazione, da conservare come riserva permanente, in numero da determinarsi, secondo le esigenze del servizio, da parte del Comandante.
16. Nei servizi in abiti civili, le armi ed i dispositivi succitati devono essere occultati.
17. Il Comandante procede al ritiro temporaneo delle armi in dotazione e dei dispositivi di tutela ai singoli appartenenti al Corpo nei casi di assenza continuativa e prolungata dal servizio, di sospensione cautelare ed ogni qualvolta ciò sia ritenuto opportuno in relazione a specifiche e

motivate esigenze cautelari.

18. La cessazione definitiva dal servizio obbliga l'appartenente al Corpo alla immediata riconsegna delle armi di ordinanza e del loro munizionamento.
19. Le armi di reparto possono essere date in dotazione alle unità specialistiche; in tal caso gli ufficiali responsabili curano la tenuta dei registri di cui all'art. 14 D.M. 145/87 e procedono all'assegnazione di dette armi secondo le esigenze di servizio.
20. Le armi di reparto, quando non sono consegnate agli operatori, vengono custodite negli armadi metallici di cui all'art. 14 D.M. 145/87. Le armi sono consegnate esclusivamente per lo svolgimento dei compiti d'istituto.

ARTICOLO 23

COMPORAMENTO CON L'ARMA AL SEGUITO

1. Il personale dotato di arma ha l'obbligo di mantenere un comportamento di estrema responsabilità ed è vietata, sotto qualsiasi forma, ogni manifestazione esteriore ed esibizionistica.
2. Quando si sia in abito borghese, l'arma deve essere opportunamente celata.
3. E' vietato estrarre o mostrare l'arma alla presenza di altri senza qualificato motivo.
4. Le operazioni di caricamento, scaricamento, pulizia e controllo dell'arma debbono essere effettuate, per quanto possibile, in luogo idoneo e non in presenza di altre persone.

ARTICOLO 24

MANUTENZIONE E PULIZIA DELLE ARMI

1. Spetta all'assegnatario la pulizia e la semplice manutenzione delle proprie armi di ordinanza, fermo restando l'importo della spesa a carico della Provincia per le riparazioni di danni a parti meccaniche non attribuibili ad incuria o a manomissioni.
2. Al Comandante compete il controllo per la verifica dello stato di conservazione delle armi.

ARTICOLO 25

ARMI SEQUESTRATE

1. Le armi, le munizioni e gli esplosivi sequestrati nell'espletamento del servizio di vigilanza, debbono essere tempestivamente consegnati nella sede per la custodia e per gli adempimenti

burocratici conseguenti.

ARTICOLO 26

ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE

1. Il personale del Corpo di polizia provinciale è tenuto alla conoscenza delle disposizioni di legge e dei regolamenti concernenti l'attività, delle funzioni discendenti dallo status giuridico proprie dell'area di appartenenza, nonché delle istruzioni impartite dall'Ente e dal Comandante.
2. Il Comandante programma, organizza e dispone corsi di addestramento e formazione, allo scopo di sviluppare e mantenere la condizione tecnico-professionale indispensabile per lo svolgimento dell'attività istituzionale.
3. Il personale ha il dovere di curare l'aggiornamento, la preparazione professionale e culturale, secondo le modalità indicate dall'Amministrazione.
4. Gli appartenenti al Corpo partecipano inoltre a corsi permanenti di addestramento all'uso delle armi da fuoco e degli strumenti di coazione fisica eventualmente in dotazione, consistenti in lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche.
5. Il controllo sulle modalità dell'addestramento è affidato al Comandante del Corpo, che può avvalersi, per la realizzazione dei corsi, anche di personale qualificato esterno al Corpo.
6. L'onere di spesa è a carico dell'Amministrazione Provinciale.

ARTICOLO 27

ORDINE DI SERVIZIO A CARATTERE GENERALE

1. Per i servizi o le disposizioni a carattere generale emanati in quanto coinvolgenti tutto il personale del Corpo, il Comandante emana apposito ordine di servizio contenente l'indicazione delle specificità ordinate, delle modalità lavorative decise o dei servizi da prestare con le modalità di svolgimento, le unità da impiegare, l'equipaggiamento necessario e i risultati da conseguire.

ARTICOLO 28

ORDINE DI SERVIZIO A CARATTERE GIORNALIERO, SETTIMANALE, BISETTIMANALE O MENSILE

1. L'ordine di servizio costituisce il documento che registra la situazione organica delle strutture tecnico-operative e ne programma le normali attività di servizio. Viene redatto con cadenza variabile in base al contenuto ed alle informazioni da trasferire al personale.
2. L'ordine di servizio viene programmato e redatto dall'ufficiale sovraordinato al personale destinatario rispetto alla specifica materia di competenza.
3. L'ordine di servizio viene emanato al personale previa approvazione del Comandante.
4. L'ordine di servizio contenente la programmazione oraria del personale viene emanata con cadenza almeno settimanale, ferma restando la cadenza giornaliera degli ordini di servizio orari conseguenti a necessità urgenti e non prevedibili.
5. L'ordine di servizio contenente la tipologia e la località delle attività da svolgere viene emanata con programmazione almeno settimanale sulla base delle esigenze del territorio, ferma restando la cadenza giornaliera degli ordini di servizio riguardanti attività o segnalazioni urgenti da verificare.
6. Per motivate esigenze d'intervento la Centrale Operativa, previo assenso dell'ufficiale in servizio o del Comandante, può distogliere la pattuglia dal servizio programmato per dirottarla sul luogo considerato. Nel caso in cui l'estrema urgenza non consenta il preventivo avviso all'ufficiale di turno o al Comandante, l'operatore di Centrale Operativa dirotta autonomamente la pattuglia avendo cura di ottemperare all'avviso appena possibile.
7. Tutto il personale ha l'obbligo di prendere visione degli ordini di servizio.
8. Le disposizioni di servizio, in particolare quelle di dettaglio, sono di regola scritte, ma la loro forma orale non costituisce vizio.

ARTICOLO 29

FOGLIO DI SERVIZIO

1. Il foglio di servizio costituisce il documento giornaliero preordinato a dare atto dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.
2. Il foglio di servizio è compilato quotidianamente dalla pattuglia in servizio e consegnato al personale di Centrale Operativa che ne curerà la registrazione e l'archiviazione.

3. La corretta compilazione, registrazione ed archiviazione del foglio di servizio, consente la verifica dell'attività svolta, dei risultati raggiunti, nonché dei fatti eventualmente avvenuti durante il servizio medesimo e non preventivati.
4. La consegna dei fogli di servizio alla Centrale Operativa può avvenire anche con cadenza settimanale, in modo da agevolare il personale che opera da una delle sedi decentrate di deposito veicoli.
5. E' inoltre consentita la trasmissione dei fogli di servizio in formato elettronico mediante compilazione di un eventuale *format* appositamente creato ed inviato a mezzo posta elettronica all'indirizzo dedicato della Centrale Operativa.

ARTICOLO 30

PRESENTAZIONE IN SERVIZIO

1. Il personale ha l'obbligo di accertarsi tempestivamente dell'orario e delle modalità del servizio cui è assegnato e di presentarsi in servizio nel tempo e nel luogo fissato dalle disposizioni a tale fine impartite, in perfetto ordine nel vestiario, nell'equipaggiamento ed armamento prescritto.

ARTICOLO 31

ASSENZA DAL SERVIZIO

1. Il personale che per qualsiasi motivo sia costretto a rimanere assente dal lavoro, deve darne tempestiva comunicazione all'ufficiale o al Comandante. Valgono le disposizioni del CCNL di tempo in tempo vigenti.

ARTICOLO 32

COLLABORAZIONE CON LE GUARDIE VOLONTARIE

1. La Provincia, per mezzo del Corpo di Polizia Locale, nello svolgimento delle funzioni di vigilanza e secondo le modalità indicate dalle leggi vigenti, si può avvalere della collaborazione delle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV).
2. La Provincia, per mezzo del Corpo di Polizia Locale, nello svolgimento delle funzioni di vigilanza e secondo le modalità indicate dalle leggi vigenti, si può avvalere della collaborazione delle Guardie Volontarie Ittico – Venatorie Provinciali interessando inoltre, previo accordo, il

personale volontario delle associazioni venatorie e piscatorie.

3. Il coordinamento gestionale del servizio di vigilanza delle Guardie Volontarie Ittico – Venatorie Provinciali è operato dal Comandante o da suo delegato.

ARTICOLO 33

PATROCINIO LEGALE ED ASSICURAZIONE

1. La Provincia assicura l'assistenza legale in sede processuale agli operatori nei casi e secondo le modalità previste dalle vigenti norme.
2. Il personale usufruisce di assicurazione da responsabilità civile verso i terzi per l'uso delle armi in attività di servizio, oltre alle normali forme di assicurazione e di assistenza previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 34

RICONOSCIMENTI PARTICOLARI PER GLI APPARTENENTI AL CORPO

1. Gli appartenenti il Corpo di Polizia Locale che si siano distinti per straordinari atti di merito, di abnegazione e di coraggio, possono essere premiati, avuto riguardo all'importanza dell'attività svolta e degli atti compiuti, come segue:
 - a) elogio scritto del Comandante;
 - b) encomio del Presidente della Provincia;
 - c) encomio solenne del Consiglio Provinciale, su proposta del Presidente;
 - d) proposta di ricompensa al valor civile, da rilasciarsi da parte del Ministero dell'Interno per atti di particolare coraggio e sprezzo del pericolo.
2. Gli elogi, gli encomi e le proposte di ricompensa al valor civile comportano la citazione all'ordine del giorno e sono registrati nello stato di servizio dell'interessato, concedendo la possibilità di fregiarsi di nastrino di riconoscimento e medaglia.

ARTICOLO 35

SANTO PATRONO

1. La ricorrenza del Santo Patrono della Polizia Locale, San Sebastiano, è festeggiata il 20 gennaio, in occasione della quale viene organizzata la "Giornata della Polizia Locale Regionale" come

previsto dalla L.R. Lombardia 1 aprile 2015 n. 6 art. 18.

2. Tale ricorrenza, festeggiata ai fini del ricordo e del ringraziamento al Santo Patrono della Polizia Locale, nonché per celebrare l'impegno delle polizie locali lombarde e per premiare gli operatori che si siano distinti per particolari meriti, non ha validità ai fini del riconoscimento del giorno di festività di cui al CCNL.

ARTICOLO 36

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le norme vigenti ed i regolamenti dell'Ente.

ARTICOLO 37

SANZIONI DISCIPLINARI

1. La buona organizzazione e l'efficienza del Corpo di Polizia Locale si basano sul principio della disciplina, la quale impone al personale il costante e pieno adempimento di tutti i doveri inerenti alle proprie mansioni, attribuzioni e gradi, la stretta osservanza delle leggi, dei regolamenti, degli ordini e direttive ricevute nonché il rispetto della gerarchia e la scrupolosa osservanza dei doveri di ufficio.
2. La responsabilità civile e disciplinare degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale è regolata dalle leggi in materia, dalle disposizioni del C.C.N.L. e dalla normativa prevista dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia di Cremona.
3. Il Comandante provvede direttamente all'irrogazione delle sanzioni disciplinari, del rimprovero verbale e della censura. Per l'irrogazione di sanzioni superiori alla censura il Comandante segnala i fatti da contestare all'ufficio dell'Ente appositamente individuato per i procedimenti disciplinari.
4. Il Comandante provvede alla segnalazione e, qualora direttamente competente, all'applicazione delle violazioni previste dal Piano di Prevenzione della Corruzione e dal Codice di Comportamento dei Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.
5. Il Comando assicura la gestione efficace ed omogenea del codice disciplinare, in relazione alla peculiarità delle funzioni svolte dalla Polizia locale.

ARTICOLO 38

VIOLAZIONI

1. Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, salvo non costituiscano violazioni penali, sono considerate mancanze disciplinari e come tali perseguite ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, e regolamentari.

ARTICOLO 39

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore, dopo la sua pubblicazione per 15 giorni consecutivi, da effettuarsi ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento vengono abrogate le norme ed i provvedimenti in contrasto con le disposizioni in esso contenute.

ARTICOLO 40

COMUNICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 della legge 07 marzo 1986 n. 65, il presente regolamento, divenuto esecutivo, verrà trasmesso al Ministero dell'Interno tramite la Prefettura ed a Regione Lombardia.